

Senza offerta formativa nessuna sanzione per omessa formazione trasversale. Il datore di lavoro non incorre in sanzione nelle ipotesi in cui l'informativa della Regione sulle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

L'art. 44, comma 3 del D. Lgs. 81/2015 (Apprendistato professionalizzante) stabilisce che:

“La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014”.

La formazione di base e trasversale, pur essendo “integrativa” rispetto alla formazione impartita dall'azienda - che continua ad avere carattere preminente nel percorso formativo dell'apprendista - è dunque da intendersi come obbligatoria, sebbene tale obbligatorietà sussista nella misura in cui la Regione effettui, a favore del datore di lavoro, la comunicazione posta a suo carico circa l'offerta formativa pubblica entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

La circolare MLPS n. 18 del 30 luglio 2014 ha chiarito che il datore di lavoro non incorre in alcuna sanzione nell'ipotesi in cui l'informativa della Regione sulle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Inoltre le “Linee guida” del 20 febbraio 2014 stabiliscono che la suddetta formazione è obbligatoria in quanto essa sia concretamente “disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale [collettiva] vigente”.

Relativamente a quest'ultima ipotesi, la circolare MLPS n. 5 del 21 gennaio 2013 puntualizza che soltanto qualora la contrattazione collettiva di riferimento “scelga di rimettere al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell'intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente “ampliamento” delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo”; ad eccezione di tale circostanza e, dunque, in tutti gli altri casi sopra menzionati, non sussisterà, invece, alcuna responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione trasversale.

Riguardo alla formazione di tipo professionalizzante, la responsabilità datoriale è, al contrario, sempre configurabile, nel caso in cui il datore di lavoro risulti inadempiente nella erogazione della formazione stessa, ovvero qualora non la effettui “in termini di “quantità”, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale”, impedendo così il raggiungimento dell'obiettivo formativo di cui all'art. 44, comma 1, primo periodo, e legittimando, altresì, ai sensi dell'art. 47, primo comma, secondo periodo (corrispondente all'art. 7, comma 1, secondo periodo), l'intervento del personale ispettivo.